

Comune di Castagnole delle Lanze

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Anno 2021-2022 per il Bilancio Anno 2022-2024)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	906.498,83
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	419.643,89
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	3.997.529,00
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	4.012.675,88
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	9.037,70
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	7.784,94
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021	3.842,21
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022	1.313.585,29
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	250.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	315.562,58
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	748.022,71

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	266.827,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2021. (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	37.661,00
	B) Totale parte accantonata	304.488,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	443.534,71
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		315.562,58	315.562,58	0,00	35.936,52	35.936,52	156.906,66	0,00	228.779,70

05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	(solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	(solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01	Fonti energetiche Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		228.779,70	35.936,52	192.843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	192.843,18

05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		192.843,18	35.936,52	156.906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	156.906,66

Comune di Castagnole delle Lanze

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Esercizio Finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.473.200,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.473.200,00	64.064,00	64.064,00	4,35%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	408.156,53	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.881.356,53	64.064,00	64.064,00	3,41%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	186.762,03	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	57.881,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	244.643,03	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	388.910,00	404,10	404,10	0,10%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	100,00	0,00	0,00	0,00%

3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	277.124,79	9,18	9,18	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	666.134,79	413,28	413,28	0,06%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.933.000,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.933.000,00	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	70.000,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	70.000,00	-	-	-
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	445.076,77	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	2.608.076,77	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE	5.400.211,12	64.477,28	64.477,28	1,19%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	2.792.134,35	64.477,28	64.477,28	2,31%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	2.608.076,77	0,00	0,00	0,00%

Comune di Castagnole delle Lanze

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Esercizio Finanziario 2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAME NTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAME NTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.473.200,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.473.200,00	64.064,00	64.064,00	4,35%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	400.000,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.873.200,00	64.064,00	64.064,00	3,42%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	150.773,27	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	57.881,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	208.654,27	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	395.510,00	404,10	404,10	0,10%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	100,00	0,00	0,00	0,00%

3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	276.827,30	9,00	9,18	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	672.437,30	413,10	413,28	0,06%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5.152.000,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.152.000,00	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	409.351,16	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	5.721.351,16	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE	8.475.642,73	64.477,10	64.477,28	0,76%
	<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</i>	<i>2.754.291,57</i>	<i>64.477,10</i>	<i>64.477,28</i>	<i>2,34%</i>
	<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</i>	<i>5.721.351,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Comune di Castagnole delle Lanze

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Esercizio Finanziario 2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAME NTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAME NTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.463.829,28			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.463.829,28	64.064,00	64.064,00	4,38%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	400.000,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.863.829,28	64.064,00	64.064,00	3,44%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	152.328,03	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	57.881,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	210.209,03	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	395.510,00	404,10	404,10	0,10%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	100,00	0,00	0,00	0,00%

3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	276.827,30	9,00	9,18	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	672.437,30	413,10	413,28	0,06%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5.209.000,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.209.000,00	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	373.625,55	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	5.742.625,55	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE	8.489.101,16	64.477,10	64.477,28	0,76%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	2.746.475,61	64.477,10	64.477,28	2,35%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	5.742.625,55	0,00	0,00	0,00%

Comune di Castagnole delle Lanze

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)**

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.798.719,96	1.848.301,68	1.881.356,53
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	523.760,34	386.639,85	244.643,03
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	495.327,06	675.859,05	666.134,79
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.817.807,36	2.910.800,58	2.792.134,35
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale :	(+)	281.780,74	291.080,06	279.213,44
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2021	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		281.780,74	291.080,06	279.213,44
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2021	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI (Anno 2022-2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<p>TOTALE MISSIONI</p> <p>previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa</p>						

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI (Anno 2022-2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
<p>TOTALE MISSIONI</p> <p>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</p>						



COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE

Provincia di Asti



COMUNITÀ DELLE COLLINE
"TRA LANGA E MONFERRATO"

ALLEGATO N. 31 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Elenco indirizzi internet di cui al c. 1, lett. a) dell'art.172 del T.U.E.L.

Ai sensi del c. 1, lett. a) dell'art. 172 del T.U.E.L., al Bilancio di Previsione deve essere allegato *"l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco"*.

Pertanto, si segnala che la documentazione sopraelencata è consultabile ai seguenti siti internet:

- Comune di Castagnole delle Lanze: www.comune.castagnoledellelanze.at.it
- Comunità delle Colline Tra Langa e Monferrato: www.langamonferrato.it
- Acquedotto Valtiglione S.p.A.: www.acquedottovaltiglionespa.it
- C.I.D.A.R. S.r.l. in liquidazione (si allega ultimo bilancio approvato)
- C.I.S.A. Asti Sud: www.cisaastisud.it
- C.B.R.A. Consorzio di Bacino Rifiuti Astigiano: www.cbra.it
- G.A.I.A. S.p.A.: www.gaia.at.it
- LA.MO.RO.: www.lamoro.it
- E.G.E.A. S.p.A.: www.egea.it
- I.S.R.A.T.: www.israt.it
- CO.GE.CA.: www.canilecogeca.it
- G.A.L. (Gruppo Azione Locale) Terre Astigiane: www.terreastigiane.it
- A.T.O. n. 5: www.ato5astigiano.it

Il Responsabile Finanziario

Dott.ssa Gabriella CERRUTI

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO (Anno 2022-2024)

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	<input type="checkbox"/>	No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input type="checkbox"/>	No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/>	No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/>	No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/>	No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/>	No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/>	No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/>	No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input type="checkbox"/>	No
--	--------------------------	----

Comune di Castagnole delle Lanze

Esercizio 2022

Dati aggiornati al 01/03/2022

DOCUMENTO

**NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2022/2024**

Indice

Indice.....	2
Quadro normativo di riferimento.....	4
Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali..	4
Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio.....	5
Criteri di valutazione delle entrate	5
Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni	5
Imposte, Tasse e Tributi locali.....	5
Trasferimenti di parte corrente.....	7
Entrate extratributarie	8
Entrate in conto capitale.....	10
Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi	11
Riduzione di attività finanziarie.....	13
Accensione di prestiti.....	14
Anticipazioni.....	15
Altre considerazioni sui fenomeni monitorati e criteri di valutazione delle uscite.....	16
Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni.....	16
Spese correnti.....	16
Spese in conto capitale.....	18
Incremento di attività finanziarie	19
Rimborso di prestiti	20
Chiusura delle anticipazioni.....	22
Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti.....	22
Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio.....	22
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo (o pre-consuntivo).....	23
Avanzo applicato in entrata	24
Consistenza patrimoniale	25
Parametri di deficit strutturale.....	26
Eventuali altre considerazioni sul consuntivo precedente e riflessi sul bilancio.....	28
Situazione contabile del nuovo bilancio.....	28
Equilibri finanziari e principi contabili.....	28
Composizione ed equilibrio del bilancio corrente.....	28
Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti.....	30
Previsioni di cassa.....	31
Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità	32
Rilevanza e significatività di taluni fenomeni.....	32
Spesa per il personale.....	32
Dinamica della forza lavoro.....	34
Livello di indebitamento	35
Esposizione per interessi passivi.....	36
Partecipazioni in società	36
Disponibilità di enti strumentali.....	37
Gestione dei servizi a domanda individuale.....	38
Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati	38
Servizi ad I.V.A.	39
Altre considerazioni sulla gestione e aspetti finanziari o patrimoniali monitorati	41
Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo.....	41
Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato.....	42
Composizione del fondo pluriennale vincolato.....	43
Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata.....	44
Fondi ed accantonamenti	44
Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità	44
Accantonamento fondo oneri futuri	46
Accantonamenti in fondi rischi	47
Fondo garanzia debiti commerciali.....	48

Nota Integrativa al bilancio di previsione 2022/2024

Fondo perdite società ed organismi partecipati.....	49
Altri fondi strutturati dall'Ente	49
Fondo di riserva	50
Altre considerazioni sulle uscite e fenomeni che necessitano di particolari cautele	50
Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito	50
Modalità di finanziamento degli investimenti.....	50
Principali investimenti previsti nel triennio	52
Garanzie prestate.....	53
Individuazione ed utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente.....	53
Considerazioni finali e conclusioni	57

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti prima all'approvazione della Giunta Comunale come organo proponente e poi in seguito al Consiglio Comunale come organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n. 118/2011).

L'Ente e gli uffici di programmazione operano pertanto secondo questi presupposti, agendo con la diligenza tecnica richiesta e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'Ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, oppure in assenza di modelli ufficiali di riferimento e vincolanti, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" (D.Lgs. n. 126/2014).

In particolare, in considerazione dal fatto che a livello di regola generale *le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali di cui al D.Lgs.n. 118/2011*, si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili secondo il *principio contabile generale n.13 – definito come "Neutralità e imparzialità"*;
- il sistema di bilancio, nato anche per assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio;
- per il motivo sopra esposto i dati e le informazioni riportate nella presente Nota Integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione nel rispetto del *principio n.14 – che riguarda la "Pubblicità" dei dati di bilancio*;
- il bilancio, ed al pari i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale nel rispetto in questo caso del principio generale *n.18 definito di "Prevalenza della sostanza sulla forma"*.

Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali

Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, seppure prendano in esame un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare seguendo il rispetto del *principio n. 1 – cioè della "Annualità" del bilancio*;
- il bilancio di questo Ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'Amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese nel rispetto del *principio n. 2 – cosiddetto dell'"Unità"*;
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa Amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio nel rispetto del cosiddetto *principio n. 3 – dell'"Universalità"*;

- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite nel rispetto del *principio n. 4 – cosiddetto dell’“Integrità”*, purtroppo di difficile assimilazione da parte delle strutture.

Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio

I Principi contabili definiscono i contenuti minimi della “Nota Integrativa” e tra questi, in posizione prevalente del Paragrafo 9.1.1., si fa riferimento ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo ritenendo che nella lettura del documento di bilancio sia quanto mai opportuno sottolineare questi punti a dimostrazione della sostenibilità del bilancio di previsione.

Procediamo pertanto ad analizzare in sequenza i criteri di valutazione delle entrate e delle spese ed integrare in seguito la nota con altri elementi di conoscenza e trasparenza delle scelte di programmazione contabile che consentano una lettura del bilancio anche ai non addetti ai lavori.

Criteri di valutazione delle entrate

Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un’analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità). La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un’informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota Integrativa, che ne facilita la comprensione e l’intelligibilità (comprensibilità). Nell’affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull’attività svolta dall’amministrazione (rispetto del *principio n. 5 – Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del *principio n. 8 – Congruità*). Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell’entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale. Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

Imposte, Tasse e Tributi locali

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip. 101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip. 104/E), i fondi perequativi delle Amministrazioni Centrali (Tip. 301/E) o della Regione e/o Provincia Autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- **Tributi.** I ruoli o liste di carico ordinarie sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota Integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'Ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- **Sanzioni e interessi correlati ai ruoli coattivi.** Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- **Tributi riscossi dallo Stato o da altra Amministrazione Pubblica.** Saranno accertati nell'esercizio in cui l'Ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- **Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti.** Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del Governo. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Riassumendo nella realtà delle previsioni di bilancio la valutazione delle previsioni di gettito inerenti le entrate tributarie sono state effettuate in funzione della base imponibile storica in possesso dell'Ente sia per quanto attiene l'IMU (rendite catastali aggiornate con dati Agenzia del Territorio e dati da PRGC per aree edificabili) che per la TARI rispetto alle superfici occupate dichiarate dai contribuenti e riscontrabili dalla banca dati comunale integrata con i dati anagrafici e delle attività produttive e per l'Addizionale Comunale IRPEF secondo i dati aggiornati delle basi di reddito imponibile 2018 sul Portale dei Comuni, ovviamente in applicazione delle aliquote e dei regolamenti comunali vigenti.

Compartecipazione di imposte e tasse ritorsi relativi a perdite di gettito rispetto al passato oppure a modifiche sui gettiti di imposta frutto di esenzioni da normativa vigente e dalla Legge di Stabilità annuale, sono contabilizzate secondo le indicazioni dei singoli decreti di assegnazione e secondo i dati riscontrabili dal sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento Finanza Locale.

Ovviamente l'Ente, nel formulare le stime di gettito, ha contabilizzato e preso in considerazione eventuali riduzioni/esenzioni stabilite autonomamente dall'Amministrazione Locale o da provvedimenti del Governo.

TABELLA CAT. 1010106 DI ENTRATA					
	Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024
Cat. 1010106 - Imposta municipale propria	€ 651.646,93	€ 675.767,35	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00





TABELLA CAT. 1010151 DI ENTRATA					
	<i>Accertamenti 2020</i>	<i>Accertamenti 2021</i>	<i>Competenza 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 458.710,92	€ 490.441,17	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00



	<i>Accertamenti 2020</i>	<i>Accertamenti 2021</i>	<i>Competenza 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>
Fondo di Solidarietà Comunale	€ 374.633,00	€ 385.870,99	€ 408.156,53	€ 400.000,00	€ 400.000,00

<i>Stima gettito</i>				
<i>Gettito Addizionale IRPEF</i>				
	<i>2022</i>		<i>2023</i>	
	<i>Importo minimo</i>	<i>Importo massimo</i>	<i>Importo minimo</i>	<i>Importo massimo</i>
Totale Addizionale IRPEF	€ 257.551,45	€ 314.785,11	€ 263.421,23	€ 321.959,28

Trasferimenti di parte corrente

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche (Tip. 101/E), da famiglie (Tip. 102/E), da imprese (Tip. 103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip. 104/E) e i trasferimenti dall'Unione Europea e dal resto del mondo (Tip. 105/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:


- **Trasferimenti da PA quali Regione, Città Metropolitana, Consorzi e poi famiglie, imprese, istituzioni private.** Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- **Trasferimenti U.E.** Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'Unione Europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la Commissione Europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma.

L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre Pubbliche Amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'Amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione. Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti, mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia. In ultima analisi i trasferimenti correnti sono stati inseriti a bilancio in funzione dei dati storici in possesso dell'Ente e in funzione degli stanziamenti assegnati o conosciuti al momento di redazione del bilancio coordinati con le disposizioni della vigente Legge di Bilancio annuale e/o leggi e provvedimenti regionali di assegnazione di risorse o compartecipazioni o ristori di perdite di gettito.

TABELLA E.2.01.01.00.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

	<i>Accertamenti 2020</i>	<i>Accertamenti 2021</i>	<i>Competenza 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	€ 261.118,07	€ 177.714,60	€ 69.917,63	€ 53.928,87	€ 55.483,63
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	€ 204.561,27	€ 115.683,57	€ 116.844,40	€ 96.844,40	€ 96.844,40
E.2.01.01.00.000 - Totale trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	€ 465.679,34	€ 293.398,17	€ 186.762,03	€ 150.773,27	€ 152.328,03



Entrate extratributarie


Rientra in questo titolo la cessione di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip. 100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip. 200/E), gli interessi attivi (Tip. 300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip. 400/E) e i rimborsi e altre entrate correnti (Tip. 500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- **Gestione dei servizi pubblici.** I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui il servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- **Interessi attivi.** Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa, per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- **Gestione dei beni.** Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extra tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

In buona sostanza le entrate extra-tributarie rappresentano la quota di risorse dell'Ente determinata in base alle attività e servizi (servizi scolastici, servizi cimiteriali, servizi amministrativi, servizi commerciali) che l'Ente intende attivare per l'utenza, secondo le tariffe applicate e secondo le percentuali di copertura di costo che l'Amministrazione ha ritenuto di coprire. Si aggiungono ai proventi da servizi i proventi derivanti dalla gestione attiva del proprio patrimonio (affitti e canoni) e da quest'anno i proventi del "Canone Unico Patrimoniale", che unisce in un unico provento le gestioni della occupazione di suolo pubblico, delle iniziative pubblicitarie sul territorio e del servizio pubbliche affissioni. I proventi di questo canone, come al pari le stime sui proventi delle tariffe, sono legati a dati storici e, fatto salvo che i servizi vengano ampliati, va da sé che la previsione è legata a un fattore numerico di servizi erogati in eguale misura nelle annualità precedenti secondo le tariffe approvate o confermate dalla Giunta Comunale. Sempre in questa sezione di bilancio sarebbero trattate le sanzioni ex art. 208 C.d.S., che rappresentano una importante voce di bilancio e che però, nel caso di questo Ente, vengono gestite direttamente dalla Comunità delle Colline "Tra Langa e Monferrato".

TABELLA TITOLO 3 ENTRATA PER TIPOLOGIE					
	<i>Accertamenti 2020</i>	<i>Accertamenti 2021</i>	<i>Competenza 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 301.509,54	€ 352.459,40	€ 388.910,00	€ 395.510,00	€ 395.510,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 507,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi attivi	€ 0,00	€ 0,38	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Altre entrate da redditi da capitale	9.034,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	184.274,85	270.020,04	€ 277.124,79	€ 276.827,30	€ 276.827,30
Totale entrate extratributarie	€ 495.327,06	€ 622.479,82	€ 666.134,79	€ 672.437,30	€ 672.437,30



Entrate in conto capitale


Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip. 100/E), i contributi agli investimenti (Tip. 200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip. 300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip. 400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip. 500/E). Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- **Trasferimenti in conto capitale.** Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'Ente ricevente in tempo utile;
- **Alienazioni immobiliari.** Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- **Alienazione di beni o servizi non immobiliari.** L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'Ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- **Cessione diritti superficie.** La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- **Concessione di diritti patrimoniali.** Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;
- **Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).** In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione

dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

TABELLA TITOLO 4 ENTRATA PER TIPOLOGIE

	<i>Accertamenti 2020</i>	<i>Accertamenti 2021</i>	<i>Competenza 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>
Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 207.500,00	€ 1.933.000,00	€ 5.152.000,00	€ 5.209.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale	€ 230.325,85	€ 229.421,94	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	€ 160.913,31	€ 35.725,61	€ 445.076,77	€ 409.351,16	€ 373.625,55
Altre entrate in conto capitale	€ 76.901,84	€ 176.828,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
Totale entrate in conto capitale	€ 468.141,00	€ 649.475,55	€ 2.608.076,77	€ 5.721.351,16	€ 5.742.625,55



Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi

Un capitolo a sé stante è da dedicare all'utilizzo degli oneri di urbanizzazione o, meglio, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, disciplinato dall'art. 1, c. 460 della L. n. 232/2016, come modificato dall'art. 1-bis, c. 1 del D.L. n. 148/2017. Tale comma prevede infatti che i suddetti proventi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Con tale norma venivano finalmente superati – una volta per tutte – i limiti percentuali e le differenti tipologie di spese correnti che nel tempo vari provvedimenti normativi avevano individuato come finanziabili. Per individuare le spese relative ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria è necessario fare riferimento all'art. 4 della L. n. 847 del 29/09/1964, che elenca in maniera univoca e puntuale sia le une che le altre.

Le prime sono rappresentate da:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;

- g) spazi di verde attrezzato;
 g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 259 del 01/08/2003 e ss.mm., e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra-larga effettuate anche all'interno degli edifici.

Le seconde sono invece costituite da:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo, nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese e altri edifici religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

Sul testo del c. 460 è tuttavia intervenuto il Legislatore in sede di conversione del D.L. Milleproroghe (D.L. n. 162/2019) avvenuta con L. n. 8/2020 pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29/02/2020 e già in vigore dal 01/03/2020. In particolare, nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati, è stata aggiunta una nuova tipologia di spesa finanziabile con i proventi in oggetto. A farlo è il c. 5-quinquies dell'art. 13 del decreto, che prevede testualmente che, all'art. 1, c. 460, della L. n. 232 del 11/12/2016, sia infine aggiunto il seguente periodo: **“A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”**.

A ciò si aggiunga, come chiarito da Arconet in risposta alla FAQ n. 28 del 19/02/2018, *“l'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'Ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spesa”*.

Secondo la Corte dei Conti, in ultima analisi, il Legislatore, diversamente da quanto avvenuto con riferimento e limitatamente all'utilizzo nel 2016 e nel 2017, ha ritenuto di privilegiare nel 2018 e quindi annualità seguenti un utilizzo prevalente per spese in conto capitale delle entrate da oneri di urbanizzazione, e nel disciplinare tale principio ha specificato che tale destinazione debba avvenire *“senza vincoli temporali”*.

In altri termini, dal 2018 i proventi da *“oneri di urbanizzazione”* cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate alle determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Alla luce delle predette considerazioni il giudice dei conti afferma, in risposta al quesito formulato nella richiesta di parere, che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 06/09/2001, n. 380 (c.d. *“oneri di urbanizzazione”*), a partire dall'01/01/2018, possono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dei vincoli stabiliti per il 2018, e senza vincoli temporali, dall'art. 1, c. 460, L. 11/12/2016, n. 232 e, così, anche l'avanzo generato dagli stessi proventi accertati in costanza di vigenza della normativa precedente.


TABELLA INVESTIMENTI OO.UU. PER SPESA CORRENTE

Destinazione proventi titoli abilitativi edilizi a spesa corrente

<i>Tipologia spesa</i>	<i>Esercizio 2022</i>	<i>Esercizio 2023</i>	<i>Esercizio 2024</i>
Manutenzione ordinaria opere di urbanizzazione	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00

Totale investimenti OO.UU. per spesa corrente	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
TABELLA INVESTIMENTI OO.UU. PER SPESA CAPITALE			
<i>Destinazione proventi titoli abilitativi edilizi a spesa investimento</i>			
<i>Tipologia spesa</i>	<i>Esercizio 2022</i>	<i>Esercizio 2023</i>	<i>Esercizio 2024</i>
Sistemazione strade comunali	€ 50.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Manutenzione straordinaria cimiteri e acquisto attrezzature	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale investimenti OO.UU. per spesa capitale	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00


TABELLA E.4.05.01.01.000 - PERMESSI DI COSTRUIRE					
	<i>Accertamenti 2020</i>	<i>Accertamenti 2021</i>	<i>Competenza 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>
E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire	€ 56.901,84	€ 176.828,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00



Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip. 100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip. 200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip. 400/E). Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto delle operazioni da cui hanno poi origine le previsioni di entrata, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti nel versante delle spese, si rimanda a quanto riportato nel corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie). Il prospetto mostra la composizione sintetica delle riduzioni di attività finanziarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

TABELLA TITOLO 5 ENTRATA PER TIPOLOGIE					
	<i>Accertamenti 2020</i>	<i>Competenza 2021</i>	<i>Competenza 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>
Alienazione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Riscossione di crediti di breve termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00




Accensione di prestiti

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza, che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip. 100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip. 200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip. 300/E) e altre forme residuali (Tip. 400/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- **Assunzione di prestiti.** L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- **Assunzione di prestito flessibile;**
- **Accesso al fondo rotativo per la progettualità;**
- **Anticipazioni di liquidità a lungo termine;**
- **Contratti derivati.** La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle accensioni di prestiti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

TABELLA TITOLO 6 ENTRATA PER TIPOLOGIE					
	Accertamenti 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024
Emissione di titoli obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accensione Prestiti a breve termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre forme di indebitamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate per accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00




Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip. 100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'Ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della Pubblica Amministrazione, un vero e proprio debito dell'Ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'Ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

<i>Anticipazione di tesoreria</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Utilizzo complessivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Giorni di utilizzo	0	0	0	0
Anticipazione media gg.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TABELLA TITOLO 7 ENTRATA PER TIPOLOGIE

	<i>Accertamenti 2020</i>	<i>Accertamenti 2021</i>	<i>Competenza 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
Totale entrate da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00



Altre considerazioni sui fenomeni monitorati e criteri di valutazione delle uscite

Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità). Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità). Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza), mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota Integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'Amministrazione Pubblica (rispetto del principio n. 5 - *Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*). Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione", non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immutabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente. Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n. 7 - *Flessibilità*). Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici e ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n. 8 - *Congruità*). Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro. 101/U), le imposte e tasse (Macro. 102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro. 103/U), i trasferimenti correnti (Macro. 104/U), gli interessi passivi (Macro. 107/U), le spese per redditi da capitale (Macro. 108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro. 109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro. 110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- **Trattamenti fissi e continuativi (personale).** Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'Ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- **Rinnovi contrattuali (personale).** La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'Ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di


sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;

- **Trattamento accessorio e premiante (personale).** Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- **Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale).** È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- **Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi).** Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- **Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi).** Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- **Aggi sui ruoli e comunque sulle attività di riscossione coattiva e costi annessi di riscossione (beni e servizi).** È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario e qualora non attivata nell'esercizio di competenza stanziate le disponibilità nell'ambito del fondo oneri futuri
- **Gettoni di presenza (beni e servizi).** Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- **Utilizzo beni di terzi (beni e servizi).** Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- **Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti).** Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto a ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- **Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti).** Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo Ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'Ente beneficiario del contributo;
- **Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti).** Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- **Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi).** Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- **Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi).** Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa a un altro esercizio. Quest'ultima operazione comporterà il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di re-imputare l'impegno a un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- **Sentenze in itinere (beni e servizi).** La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito

del giudizio o del ricorso), ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata, è stata valutata dall'Ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macroaggregati) è riportato nel bilancio o nell'eventuale modello che riclassifica gli importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

TABELLA TITOLO I SPESA PER MACROAGGREGATI

	<i>Impegni 2020</i>	<i>Impegni 2021</i>	<i>Competenza 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>
Redditi da lavoro dipendente	€ 570.280,23	€ 605.399,47	€ 738.861,52	€ 682.465,16	€ 682.465,16
Imposte e tasse a carico dell'Ente	€ 40.601,17	€ 50.053,66	€ 58.225,25	€ 52.975,71	€ 53.532,86
Acquisto di beni e servizi	€ 567.015,18	€ 657.316,60	€ 661.839,50	€ 656.132,21	€ 662.574,40
Trasferimenti correnti	€ 983.900,67	€ 931.695,77	€ 970.503,40	€ 949.879,21	€ 935.063,91
Interessi passivi	€ 188.175,00	€ 179.199,31	€ 172.714,55	€ 164.832,00	€ 164.832,00
Altre spese per redditi da capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese correnti	€ 66.909,52	€ 67.768,72	€ 149.477,28	€ 149.477,28	€ 149.477,28
Totale spese correnti	€ 2.474.329,76	€ 2.543.572,36	€ 2.751.621,50	€ 2.655.761,57	€ 2.647.945,61



Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'Ente (Macro. 201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro. 202/U), i contributi agli investimenti (Macro. 203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro. 204/U) e a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro. 205/U). Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- **Finanziamento dell'opera.** La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori, che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota Integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;
- **Adeguamento del cronoprogramma.** L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il


necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;

- **Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi.** La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macroaggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

TABELLA TITOLO 2 SPESA PER MACROAGGREGATI

	<i>Impegni 2020</i>	<i>Impegni 2021</i>	<i>Competenza 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 222.296,04	€ 622.121,15	€ 2.148.327,42	€ 5.297.327,42	€ 5.354.327,42
Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese in conto capitale	€ 268.191,90	€ 205.889,03	€ 644.465,57	€ 572.803,44	€ 501.141,31
Totale spese in conto capitale	€ 490.487,94	€ 828.010,18	€ 2.792.792,99	€ 5.870.130,86	€ 5.855.468,73



Incremento di attività finanziarie


Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro. 301/U), concessione crediti a breve termine (Macro. 302/U), a medio e lungo termine (Macro. 303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro. 304/U). Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata. Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale, che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti per incremento di attività finanziarie:

- **Anticipazione di liquidità.** Si verifica quando l'Ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli Enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;
- **Concessione di finanziamento.** Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile a un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'Ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato a uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso. Le operazioni appena descritte, ove previste nel triennio della programmazione, sono state stanziare nell'esercizio in cui si presume sarà adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale abbia termine nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, lo stanziamento di spesa è riportato negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa Amministrazione, verrà a maturare. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per incremento di attività finanziarie mentre il dettaglio (spesa per macroaggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

TABELLA TITOLO 3 SPESA PER MACROAGGREGATI

	<i>Impegni 2020</i>	<i>Impegni 2021</i>	<i>Competenza 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>
Acquisizioni di attività finanziarie	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Concessione crediti di breve termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Concessione crediti di medio-lungo termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00




Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro. 401/U), dei prestiti a breve termine (Macro. 402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro. 403/U), oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro. 404/U). Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- **Quota capitale.** Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- **Quota interessi.** È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro. 107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macroaggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

TABELLA TITOLO 4 SPESA PER MACROAGGREGATI					
	<i>Impegni 2020</i>	<i>Impegni 2021</i>	<i>Competenza 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>
Rimborso di titoli obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso prestiti a breve termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 159.380,02	€ 168.355,71	€ 171.359,21	€ 178.530,00	€ 178.530,00
Rimborso di altre forme di indebitamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondi per rimborso prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spese per rimborso prestiti	€ 159.380,02	€ 168.355,71	€ 171.359,21	€ 178.530,00	€ 178.530,00



	<i>Impegni 2020</i>	<i>Impegni 2021</i>	<i>Competenza 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>
Rimborso prestiti a breve termine (F.A.L.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso quota capitale mutui	€ 159.380,02	€ 168.355,71	€ 171.359,21	€ 178.530,00	€ 178.530,00
Rimborso da estinzione anticipata mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00


Ampliando la visione complessiva sull'indebitamento risulta utile rappresentare l'evoluzione del debito negli anni e il modificato peso pro-capite dell'indebitamento come evidenzia la seguente tabella:

TABELLA DEBITO RESIDUI PRO-CAPITE					
<i>Anni di riferimento</i>	<i>Debito residuo e debito pro-capite</i>				
	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Debito residuo al 31/12	€ 3.904.234,17	€ 3.556.676,45	€ 3.212.602,69	€ 2.868.528,93	€ 2.524.455,17
Abitanti	3698	3682	(3682)	(3682)	(3682)
Debito pro-capite	€ 1.055,77	€ 965,96	€ 872,52	€ 779,07	€ 685,62

Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macroaggregato 501/U), che si contrappongono all'analogha voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio. Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macroaggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

TABELLA TITOLO 5 SPESA PER MACROAGGREGATI					
	<i>Impegni 2020</i>	<i>Impegni 2021</i>	<i>Competenza 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
Totale spese per chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€0,00	€ 600.000,00	€600.000,00	€600.000,00



Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti

Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato dall'Amministrazione, che potremmo inquadrare sotto il concetto di "efficienza", nonché l'attitudine a utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività, che potremmo collegare al concetto di "efficacia", nonché la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile in linea con il concetto di "economicità" devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite.

Tale obiettivo fondamentale va rispettato in sede di bilancio preventivo, deve essere perseguito e mantenuto nella gestione e poi conseguito compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

In questo paragrafo, nel tentativo di fornire una corretta chiave di lettura dei bilanci degli enti locali, è utile evidenziare come il risultato di ogni esercizio non sia un'entità autonoma, perché va a inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare.

L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota Integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota Integrativa.

Di seguito si ritiene utile proporre gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

Sintesi dei dati finanziari a pre-consuntivo

Il quadro evidenzia il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo.

I dati, nel caso del Comune di Castagnole delle Lanze, sono riferiti a una situazione di pre-consuntivo, situazione che assume in questa fase un primo livello di "ufficialità" dei dati di chiusura dell'esercizio precedente, ancorché ovviamente modificabili dalla successiva fase di ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi propedeutica al redigendo Rendiconto di gestione dell'esercizio 2021, i cui termini di approvazione sono previsti entro il 30/06/2022.

Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in c/competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in c/residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (F.P.V./U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto o come dati di pre-consuntivo, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

L'Ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con urgenza e ricorrere, ove la situazione lo richiedesse, all'operazione di salvaguardia degli equilibri prevista dalla norma.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021 (Verbale di chiusura)

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio	+	€ 906.498,83
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio	+	€ 419.643,89
Entrate già accertate nell'esercizio	+	€ 3.997.529,00
Uscite già impegnate nell'esercizio	-	€ 4.012.675,88
Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-	€ 9.037,70
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	+	€ 7.784,94
Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	+	€ 3.842,21

Nota Integrativa al bilancio di previsione 2022/2024

<i>Risultato di amministrazione dell'esercizio alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno</i>	=	€ 1.313.585,28
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio	+	€ 0,00
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio	-	€ 250.000,00
Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	-	€ 0,00
Incremento dei residui passivi, presunto per il restante periodo dell'esercizio	+	€ 0,00
Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio	-	€ 315.562,58
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/	=	€ 748.022,71
Composizione del risultato di amministrazione presunto		
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre		€ 266.827,00
Fondo anticipazioni liquidità		€ 0,00
Fondo perdite società partecipate		€ 0,00
Fondo Contenzioso		€ 0,00
Altri accantonamenti		€ 37.661,00
Totale Parte Accantonata		€ 304.488,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		€ 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		€ 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		€ 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		€ 0,00
Altri Vincoli		€ 0,00
Totale Parte Vincolata		€ 0,00
Totale Parte Destinata agli investimenti		€ 0,00
Totale Parte Disponibile		€ 443.534,71

Avanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (F.P.V./E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (F.P.V./U), originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita a esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio, che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.

In particolare, per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione non vincolato, si conferma che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte Costituzionale, che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto. In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è invece consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, esiste l'obbligo posto a carico dell'organo esecutivo di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate. Il termine ordinatorio di questo adempimento di natura formale è il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. In questa ipotesi, se dal prospetto dovesse emergere che la quota vincolata di avanzo presunto è stata applicata al bilancio per un importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, o quantomeno, al valore ufficioso di pre-consuntivo, con successiva variazione l'Ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione, ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata, e questo, fino alla concorrenza del valore corretto.

Se dal medesimo prospetto, che è tenuto costantemente aggiornato sulla scorta delle informazioni che si perfezionano man mano che ci si avvicina al rendiconto, emerge che il risultato di amministrazione presunto non è nemmeno sufficiente a garantire la riproposizione delle quota accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, la differenza in difetto deve essere iscritta nel primo esercizio del nuovo bilancio sotto forma di disavanzo dovuto al mancato ripristino del vincolo di destinazione. Questa casistica, ovviamente, non riguarda l'Ente pubblico che approva il bilancio dopo avere già deliberato il rendiconto dell'esercizio precedente, situazione nella quale non esiste più alcun margine d'incertezza nella composizione del risultato di amministrazione e delle sue componenti oggetto di vincolo. Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, e originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai Responsabili dei Servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal Regolamento di Contabilità, dal Responsabile del Servizio Finanziario. In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato di amministrazione presunto applicato a bilancio, conforme a quanto iscritto nell'entrata del bilancio di previsione ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

<i>Utilizzo avanzo di amministrazione a spesa corrente nel bilancio 2022/2023/2024</i>	
Applicazione avanzo accantonato da F.G.D.C.	€ 0,00
Applicazione avanzo accantonato da fondo rinnovi contrattuali	€ 0,00
Applicazione avanzo vincolato di parte corrente	€ 0,00
Applicazione avanzo vincolato art. 58 bis comma 11 legge 69/2013	€ 0,00
Applicazione avanzo vincolato con provvedimenti Ente (TARI)	€ 0,00
Applicazione avanzo vincolato da F.A.L.	€ 0,00
Applicazione avanzo vincolato da economie su Fondo Funzioni Fondamentali	€ 0,00
Totale	€ 0,00
<i>Utilizzo avanzo di amministrazione a spesa investimento nel bilancio 2022/2023/2024</i>	
Applicazione avanzo vincolato di parte investimenti	€ 0,00
Applicazione avanzo vincolato da mutui	€ 0,00
Totale	€ 0,00

Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale fotografa, prendendo in considerazione i macroaggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'Ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto ufficiale si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro, applicando concetti di gestione contabile tipici della contabilità economico-patrimoniale privatistica, non sempre così coerenti con la realtà, i fini e la struttura pubblica amministrazione locale.

Per questo motivo risultano indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine), ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei e i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta dell'Ente Locale. Quest'ultimo importo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

TABELLA STATO PATRIMONIALE				
		<i>Voce di Stampa</i>	2020	2019
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
	1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 4.468,88	€ 5.126,79
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
	5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00
	9	Altre	€ 115.756,71	€ 159.909,06
		Totale immobilizzazioni immateriali	€ 120.225,59	€ 165.035,85
		Immobilizzazioni materiali (3)		
II	1	Beni demaniali	€ 2.992.638,01	€ 3.121.091,98
	1.1	Terreni	€ 0,00	€ 0,00
	1.2	Fabbricati	€ 585.923,49	€ 668.345,73
	1.3	Infrastrutture	€ 2.317.155,87	€ 2.360.316,09
	1.9	Altri beni demaniali	€ 89.558,65	€ 92.430,16
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 3.772.462,42	€ 5.024.385,09
	2.1	Terreni	€ 478.171,42	€ 1.775.917,42
	a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2	Fabbricati	€ 2.491.683,16	€ 2.427.014,91
	a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3	Impianti e macchinari	€ 737.491,16	€ 780.162,19
	a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 8.800,22	€ 9.346,61
	2.5	Mezzi di trasporto	€ 13.766,68	€ 0,00
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 41.494,65	€ 26.668,31
	2.7	Mobili e arredi	€ 1.055,13	€ 1.262,23
	2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 3.801,14
	2.99	Altri beni materiali	€ 0,00	€ 212,28
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 411.214,64	€ 361.578,70
		Totale immobilizzazioni materiali	€ 7.176.315,07	€ 8.507.055,77
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
	1	<i>Partecipazioni in</i>	€ 732.003,76	€ 674.424,95
	a	Imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b	Imprese partecipate	€ 712.168,24	€ 674.424,95
	c	Altri soggetti	€ 19.835,52	€ 0,00
	2	<i>Crediti verso</i>	€ 59.228,95	€ 0,00
	a	Altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
	b	Imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c	Imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d	Altri soggetti	€ 59.228,95	€ 0,00
	3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 791.232,71	€ 674.424,95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			€ 8.087.773,37	€ 9.346.516,57

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit assolvono al compito di indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale.

Sono “indici” particolari previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi di governo locale e di controllo un indizio a livello statistico, che riveli il grado di

solidità della situazione finanziaria dell'Ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale. Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all'interno del Piano degli Indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'Ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali scatta la presunzione di positività.

L'attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti;
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente;
- Anticipazioni chiuse solo contabilmente;
- Sostenibilità debiti finanziari;
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio;
- Debiti riconosciuti e finanziati;
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento.

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, che evidenzia l'effettiva capacità di riscossione dell'Ente (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate, misura molto significativa e indicativa di eventuali criticità di gestione e del grado di attenzione a questi aspetti da parte del Servizio Finanziario e dei Responsabili.

A titolo puramente informativo si evidenzia come un'eventuale situazione di deficitarietà strutturale, se presente, possa ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio.

Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile. La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

TABELLA PARAMETRI DEFICITARI

Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario

P1	Indicatore 1.1. - Incidenza spese rigide-ripiano disavanzo-personale e debito su entrate correnti maggiore del 48%		NO
P2	Indicatore 2.8 – incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente – minore del 22%		NO
P3	Indicatore 3.2 – Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 10		NO
P4	Indicatore 10.3 – sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 – sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore del 1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 – Debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell'1%		NO
P7	Indicatore 13.2 – Debiti in corso di riconoscimento + Indicatore 13.3. Debiti riconosciuti ed in corso di finanziamento maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle entrate minore del 47%		NO
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI "identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 242 c. 1 del T.U.E.L.			
Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie			NO

Eventuali altre considerazioni sul consuntivo precedente e riflessi sul bilancio

-

Situazione contabile del nuovo bilancio

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici di riferimento, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa nel rispetto del *principio n. 15 - dell'Equilibrio di bilancio*.

Gli stanziamenti del bilancio continuano ad avere carattere autorizzatorio e identificano il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere nel rispetto del *principio n. 16 - della Competenza finanziaria*.

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (P.E.G.), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti nel rispetto del *principio n. 17 - della Competenza economica*, gestendo le movimentazioni in base al Piano dei Conti Integrato.

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, quindi l'assestamento di novembre, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore e le modificate esigenze gestionali e di programmazione lasciate alle decisioni delle Posizioni Organizzative e dei responsabili politici.

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del Responsabile Finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili. Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la gestione di parte corrente dalla gestione degli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'Ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto per casistiche che non fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonata o vincolata dello stesso avanzo. Sussiste, infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto e in quest'esercizio si aggiungono le modifiche al sistema contabile dovute al COVID-19.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata*, il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la spesa corrente sono, come per le altre annualità, stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (F.P.V./U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in c/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio;
- resta il caso particolare delle spese legate alla gestione del servizio integrato dei rifiuti, rispetto al quale si gestisce nell'ambito di competenza la spesa effettiva contabilizzata sotto l'aspetto finanziario, ma la corrispondente entrata (TARI) è contabilizzata a finanziamento in base alle risultanze del P.E.F. TARI secondo il metodo A.R.E.R.A. Motivo per cui il finanziamento delle spese di gestione del servizio rifiuti, qualora eccedenti il P.E.F., avviene con risorse proprie dell'Ente di competenza, che saranno recuperate nei P.E.F. delle annualità successive.

Per quanto riguarda il conseguimento dell'*equilibrio di parte corrente*, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (F.P.V./E). Il *criterio di imputazione* riferito alla gestione corrente è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite. Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente mentre la composizione analitica dello stesso

è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, che di seguito viene nuovamente riproposto:

TABELLA EQUILIBRI DI BILANCIO – PARTE CORRENTE

<i>Equilibrio economico finanziario e vincoli pareggio di bilancio</i>		2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 1.497.174,93		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	€ 50.846,36	€ 0,00	€ 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	€ 2.792.134,35	€ 2.754.291,57	€ 2.746.475,61
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

pubbliche				
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	€ 2.751.621,50	€ 2.655.761,57	€ 2.647.945,61
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		€ 64.477,28	€ 64.477,28	€ 64.477,28
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	€ 171.359,21	€ 178.530,00	€ 178.530,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		€ - 80.000,00	€ - 80.000,00	€ - 80.000,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		€ 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Equilibrio di parte corrente (O=G+H+I-L+M)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di queste due sezioni, così diverse per natura d'origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata) dove i criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- qualora il cronoprogramma, con il quale si definisce lo stato di avanzamento dei lavori, preveda invece che l'opera verrà realizzata ed ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è sì è proceduto ad applicare la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (F.P.V./U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda quindi il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti, questo è stato raggiunto anche applicando una quota delle concessioni edilizie in parte corrente per la manutenzione di opere di urbanizzazione, a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione a esercizi futuri di spese in c/capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (F.P.V./E). I criteri generali riferiti agli investimenti, in particolari casi, sono soggetti a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili. Questi aspetti saranno affrontati in apposita sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento distinto, quelli delle uscite. Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in C/capitale mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

TABELLA EQUILIBRI DI BILANCIO – CONTO CAPITALE				
<i>Equilibrio economico finanziario spese d'investimento</i>		2022	2023	2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	€ 264.716,22	€ 228.779,70	€ 192.843,18
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	€ 2.608.076,77	€ 5.721.351,16	€ 5.742.625,55
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	€ 2.792.792,99	€ 5.870.130,86	€ 5.855.468,73
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>€ 228.779,00</i>	<i>€ 192.843,18</i>	<i>€ 156.906,66</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Equilibrio di parte capitale (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Equilibrio finale (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, come previsto dai principi contabili, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.

Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti basandosi sull'andamento storico dei flussi, ove disponibile sufficiente storicità di riferimento.

Il prospetto che segue riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza e integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

TABELLA FONDO DI CASSA	
<i>Fondo cassa 2022</i>	
Fondo di cassa iniziale (+)	€ 1.497.174,93
Previsioni Pagamenti (-)	€ 9.336.277,17
Previsioni Riscossioni (+)	€ 10.622.074,10

Fondo di cassa finale presunto € 1.285.796,93

Ad evidenziare la migliorata gestione dei flussi di cassa si evidenzia la giacenza al 31.12 dei fondi di cassa delle annualità precedenti:

TABELLA FONDO DI CASSA PRECEDENTI	
<i>Fondo cassa annualità precedenti</i>	
Esercizio 2021	€ 1.497.174,93
Esercizio 2020	€ 1.127.253,94
Esercizio 2019	€ 741.576,38
Esercizio 2018	€ 683.120,72
Esercizio 2017	€ 503.732,79

A questa tipologia di dato è utile associare l'evoluzione dei tempi medi di pagamento delle fatture (o tempi di ritardo dei pagamenti), che anche in questo caso evidenziano la migliorata situazione complessiva dell'Ente.

<i>Tempi medi di ritardo pagamenti su debiti commerciali</i>	
Esercizio 2021	- 11 gg.
Esercizio 2020	- 22 gg.
Esercizio 2019	39 gg.

Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità

Rilevanza e significatività di taluni fenomeni

I documenti ufficiali di bilancio, e in particolare le relazioni esplicative, forniscono informazioni che sono utili anche per il processo decisionale, in grado quindi di influenzare le scelte degli utilizzatori per aiutarli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri secondo l'adozione di un concetto di significatività delle operazioni.

In coerenza con questo approccio, la presente "Nota" porta con sé uno sforzo affinché le informazioni di natura o contenuto rilevante, la cui omissione o errata presentazione avrebbe potuto influenzare le decisioni degli utilizzatori, avessero nel sistema di bilancio, la giusta e necessaria visibilità (rilevanza).

Si è cercato inoltre di dare maggior peso alle informazioni relative a poste con dimensione quantitativa e qualitativa rilevanti. Rilevanza, quest'ultima, valutata sia in rapporto ai valori complessivi del bilancio che all'importanza strategica del fenomeno nel rispetto del *principio n. 6 - Significatività e rilevanza*.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, viene prestata particolare attenzione ai fattori che manifestano un "elevato grado di rigidità" a livello di struttura di bilancio, individuando nel costo del personale, nel livello complessivo dell'indebitamento, nell'esposizione netta per interessi passivi, nel possesso di partecipazioni in società e nella eventuale disponibilità di enti strumentali, le dinamiche su cui è opportuno sviluppare un approfondimento.

Tutti fenomeni che hanno un impatto strutturale nella complessa dinamica dell'equilibrio di parte corrente, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, tesa a escludere il bisogno di interventi eccezionali che esulano dalla normale programmazione di bilancio, va ponderata e rientra, a pieno titolo, nel contenuto della Nota Integrativa.

Spesa per il personale

Anche nella Pubblica Amministrazione locale, l'individuazione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica (Giunta Comunale e Consiglio Comunale nelle diverse funzioni), mentre i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno.

Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione.

A tal fine è utile comunque evidenziare la composizione della "macro-struttura" dell'Ente, aggiornata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 23/11/2021, con la quale sono stati riorganizzati i servizi.

Una tale organizzazione delle risorse umane, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, evidenzia come il costo del fattore umano sia generalmente prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione o comunque proporzionalmente significativo al punto di condizionare la struttura di bilancio e la necessità di risorse.

La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è forse il principale fattore di rigidità del bilancio corrente, dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli sulla spesa pubblica imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Come già evidenziato nelle apposite sezioni del D.U.P., la spesa di personale soggiace oggi a nuove regole e nuovi limiti stabiliti dal Decreto DFP del 17/03/2020 (pubblicato in GU n. 108 del 27/04/2020), che collocano il Comune di Castagnole delle Lanze nella seguente condizione:

Comuni che si collocano nella seconda fascia

I Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Comuni che si collocano nella terza fascia

I Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100%.

A decorrere dal 2025, i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia.

<i>Abitanti 2021</i>	3684		<i>Prima soglia</i>	<i>Seconda soglia</i>	
			27,20%	26,00%	%
Entrate Correnti	Importo	Anno			27,20%
Ultimo Rendiconto	€ 2.817.807,36	2020	F.C.D.E.	€ 45.903,10	
Penultimo Rendiconto	€ 2.512.805,26	2019	Media – F.C.D.E.	€ 2.594.015,95	
Terzultimo Rendiconto	€ 2.589.144,52	2018			
Media Entrate	€ 2.639.919,05		Rapporto Spesa/Entrate		
				21,38%	
Spesa del personale		Anno	Collocazione Ente		
Ultimo Rendiconto	€ 554.549,05	2020			
Anno 2018	€ 467.884,13	2018	Prima fascia		%
					26,00%
Capacità assunzionali residue					
	€ 121.649,87				

Nota Integrativa al bilancio di previsione 2022/2024

Utilizzo massimo capacità residue						
€ 28.748,18						

Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo			
			2021	2022	2023	2024
Comuni con meno di 1.000 abitanti	29,50%	33,50%	29,00 %	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%	32,60%	29,00 %	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%	31,60%	25,00 %	28,00%	29,00%	30,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%	31,20%	24,00 %	26,00%	27,00%	28,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%	30,90%	21,00 %	24,00%	25,00%	26,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%	31,00%	16,00 %	19,00%	21,00%	22,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%	31,60%	12,00 %	14,00%	15,00%	16,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,80%	32,80%	6,00 %	8,00%	9,00%	10,00%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%	29,30%	3,00 %	4,00%	4,50%	5,00%

Dinamica della forza lavoro

Il costo degli stipendi (oneri diretti) dipende dalla dinamica della forza lavoro impiegata, e cioè dal numero e dal livello di inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota residuale dei soggetti impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli sulle assunzioni imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Cat.	Dotazione prevista dal PTF 2022/2024		Posti coperti alla data del 28/05/2021	
	FT	PT	FT	PT
Dir	0	0	0	0
D	0	0	0	0
C	8	1,33	8	1,33
B	6	0	5	0,67
A	0	0	0	0
Totale	14	2	13	3

Dipendenti al 31/12	2015	2016	2017	2018	2019
		14	13	13	13
Dipendenti al 31/12	2020	2021	2022	2023	2024
	13	16	16	16	16

Fascia di età	Uomini	Donne	Totale	%
20 - 24	0	0	0	0,00%
25 - 29	1	0	1	6,67%
30 - 34	0	2	2	13,33%
35 -39	1	1	2	13,33%
40 - 44	2	0	2	13,33%
45 - 49	0	1	1	6,67%

Nota Integrativa al bilancio di previsione 2022/2024

50 - 54	2	2	4	26,67%
55 - 59	0	0	0	0,00%
60 - 64	0	2	2	13,33%
65 - 67	0	1	1	6,67%
Totale	6	9	15	100,00%

Il sedicesimo dipendente previsto in forze nel 2022, in turn over di un pensionamento a far data dal 01/04/2022, non è stato ancora assunto.


Previsione Cessati 2022		Previsione Assunzioni 2022		Previsione cessati 2023		Previsione Assunzioni 2024		Previsione cessati 2025		Previsione Assunzioni 2026	
Cat.	N.	Cat.	N.	Cat.	N.	Cat.	N.	Cat.	N.	Cat.	N.
D	0	D	0	D	0	D	0	D	0	D	0
C	1	C	1	C	0	C	0	C	0	C	0
B	0	B	0	B	0	B	0	B	0	B	0
A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0
	1		1		0		0		0		0

Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio. Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'Ente. Questa analisi ha considerato sia la prospettiva di una possibile espansione futura del ricorso al credito che la valutazione dell'indebitamento in essere sull'attuale equilibrio di bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno ponderati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione. La gestione attiva dell'indebitamento ha permesso nel corso degli ultimi anni di ridurre i piani di ammortamento di mutui non completamente utilizzati, sia attraverso l'applicazione dell'istituto contrattuale della "riduzione" che del "diverso utilizzo". Parimenti sono previste, in presenza di risorse straordinarie, operazioni di estinzione anticipata tese a ridurre l'impatto dell'indebitamento sulla spesa corrente. Come in passato verranno valutate le opportunità del mercato rispetto ad operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione. In prospettiva, si è ritenuto opportuno beneficiare di strumenti di indebitamento anche attraverso istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. rispetto a particolari finanziamenti dell'Istituto del Credito Sportivo e a livello locale con la Banca di Asti.

TABELLA LIVELLO INDEBITAMENTO					
<i>Andamento delle quote capitale e interessi</i>					
	2020	2021	2022	2023	2024
Quota Interessi	€ 188.175,00	€ 179.199,31	€ 172.714,55	€ 164.832,00	€ 164.832,00
Quota Capitale	€ 159.380,02	€ 168.355,71	€ 171.359,21	€ 178.530,00	€ 178.530,00
Totale	€ 347.555,02	€ 347.555,02	€ 344.073,76	€ 343.362,00	€ 343.362,00



Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'Ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti.

L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto). Anche in questo caso, come per l'indebitamento, l'approfondimento contabile che ha preceduto la stesura definitiva del bilancio ha considerato sia gli effetti di una possibile espansione del ricorso al credito che il peso degli interessi passivi netti sull'equilibrio finanziario.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

TABELLA INTERESSI PASSIVI

Incidenza degli interessi sulle entrate correnti

	2020	2021	2022	2023	2024
Quota Interessi	€ 188.175,00	€ 179.199,31	€ 172.714,55	€ 164.832,00	€ 164.832,00
(*) Entrate Correnti stimate	€ 2.817.807,06	€ 2.823.927,01	€ 2.792.134,35	€ 2.754.291,57	€ 2.746.475,61
% su Entrate Correnti	6,68%	6,35%	6,19%	5,98%	6,00%
Limite art. 204 T.U.E.L.	10%	10%	10%	10%	6,00%

Partecipazioni in società

Gli enti locali hanno la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, facoltà riconosciuta dalla normativa, che indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciate alla libera scelta della Pubblica Amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'Ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota Integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere e ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è

stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<i>Denominazione</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Riferimento</i>
Acquedotto Valtiglione S.p.A.	2,36%	Società partecipata
G.A.L. – Gruppo di Azione Locale – Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità Soc. Coop.	1,923%	Società partecipata
G.A.I.A. S.p.A. – Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano	0,94%	Società partecipata
LA.MO.RO. Langhe Monferrato e Roero – Società Consortile a Responsabilità Limitata Agenzia di Sviluppo del Territorio	0,17%	Società partecipata
E.G.E.A. Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.	In attesa di quotazione	Società partecipata

Disponibilità di enti strumentali

L'azienda speciale ha natura di ente pubblico economico strumentale, provvisto di autonomia imprenditoriale, che tende alla copertura dei costi di esercizio con la remunerazione dei fattori produttivi impiegati. L'azienda è istituzionalmente dipendente dall'Ente, a cui si lega con vincoli assai stretti e relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli e alla vigilanza, al punto da costituire un elemento del sistema amministrativo facente capo all'Ente territoriale. La personalità giuridica non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato, ma solo la configura come un nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici, distinto dall'Ente proprietario, e con una propria autonomia decisionale. Si tratta, pertanto, di organi strumentali collegati all'Ente che le ha costituite e con gli stessi limiti posti al possibile svolgimento dell'attività al di fuori del territorio di appartenenza. Al pari delle partecipazioni in società, la costituzione di un'entità giuridica strumentale vincola l'Ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione. In presenza di rapporti giuridici di questa natura, pertanto, le valutazioni che accompagnano la stesura della Nota Integrativa ricalcano quanto già descritto per le partecipazioni. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<i>Denominazione</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Riferimento</i>
C.I.S.A. Asti Sud – Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale	6,08%	Consorzio
CO.GE.CA. – Consorzio per la costruzione e gestione di un canile	7,16%	Consorzio
I.S.R.A.T – Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nella Provincia di Asti	1,71%	Consorzio
C.B.R.A. – Consorzio Bacino Rifiuti Astigiano	17,18%	Consorzio
C.I.D.A.R s.r.l. – Consorzio Intercomunale Delle Acque Reflue	12,00%	Consorzio (in liquidazione)
A.T.O. n. 5 – Autorità d'Ambito Basso Monferrato Astigiano	0,94%	Ente di governo dell'ambito territoriale

Gestione dei servizi a domanda individuale

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio e ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito, l'Ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, a eccezione delle prestazioni gratuite per legge. A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa e un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente. Questa libertà di azione viene però a mancare se il Comune versa in condizioni finanziarie problematiche. Gli enti locali che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, infatti, “[...] sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano, mediante un'apposita certificazione, che [...] il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento [...]” (D.Lgs. n. 267/2000, art. 243/2).

Per quanto riguarda la tipologia di prestazione, rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale “[...] tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale [...]” (D.M. 31/12/1983). Lo stesso decreto elenca poi le diverse tipologie di servizi a domanda individuale che, se erogati dall'Ente al cittadino, sono soggette alla corrispondente disciplina. Infatti, “[...] le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti... [...]” (D.M. 31/12/1983). Questo elenco è riportato nel prospetto successivo. Dopo la disponibilità dei dati contabili, sono stati valutati i risvolti finanziari di breve o medio periodo di queste attività svolte in economia e a favore del singolo cittadino e che comportano, in ogni caso, un impatto sugli equilibri finanziari complessivi. La situazione gestionale, sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Categorie di servizi pubblici a domanda individuale come da Decreto Ministeriale 31/12/1983

Denominazione dei principali servizi offerti dall'Ente al cittadino che richiedono una compartecipazione con tariffa in carico al cittadino/utente:

- Alberghi, case di riposo e di ricovero;
- Alberghi diurni e bagni pubblici;
- Asili nido;
- Convitti, campeggi, case di vacanze, ostelli;
- Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- Corsi extra scolastici non previsti espressamente da legge;
- Giardini zoologici e botanici;
- Impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio o simili;
- Mattatoi pubblici;
- Mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- Mercati e fiere attrezzati;
- Parcheggi custoditi e parchimetri;
- Pesa pubblica;
- Servizi turistici, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- Spurgo pozzi neri;
- Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- Trasporto carni macellate;
- Servizi funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
- Uso locali non istituzionali, auditorium, palazzi congressi o simili.

Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, nella sessione che precede e accompagna la formazione del bilancio, è definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale richiamato dai principali documenti di programmazione. Al bilancio di previsione, infatti, sono allegate "[...] le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe [...], le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi [...]" (D. Lgs. n. 267/2000, art. 172/1c). Il termine per deliberare queste tariffe "[...] è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione [...]" (L. n. 388/2000, art. 53/16). L'analisi dei dati contabili, riferita al solo impatto economico dei servizi a domanda individuale, tende a verificare se, e in quale misura, l'obiettivo previsto dalla norma sia stato effettivamente raggiunto, garantendo così, per i servizi presi in considerazione, un grado di copertura della spesa complessiva coerente con gli obiettivi programmatici. La situazione economica, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo inseguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

TABELLA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE					
<i>Riepilogo tasso di copertura servizi a domanda individuale</i>					
<i>Servizio</i>	<i>Spese</i>			<i>Entrate</i>	<i>Percentuale</i>
	<i>Personale</i>	<i>Altre spese</i>	<i>Totale</i>		
Impianti sportivi	€ 0,00	€ 6.028,00	€ 6.028,00	€ 6.028,00	100,00%
Peso pubblico	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.500,00	233,33%
Illuminazione votiva	€ 6.795,00	€ 6.000,00	€ 12.795,00	€ 9.000,00	70,34%
Asilo nido	€ 7.576,43	€ 107.891,50	€ 115.467,93	€ 148.269,97	128,41%
Mensa	€ 15.152,85	€ 31.250,00	€ 46.402,85	€ 3.363,33	7,25%

Servizi a I.V.A.

L'Ente Locale svolge attività e propone servizi sia nel campo istituzionale, che di diritto gli compete, rispetto alla gestione delle funzioni fondamentali, ma spesso eroga servizi che per loro natura e modalità di erogazione/fruizione hanno natura commerciale e quindi rientrano a pieno titolo in campo I.V.A., determinando importanti riflessi a livello finanziario sul bilancio dell'Ente e a livello fiscale.

L'Imposta sul Valore Aggiunto è un'imposta erariale indiretta, introdotta dal sistema impositivo previsto dal D.P.R. 26/10/1972, n. 633, che colpisce i consumi attraverso l'assoggettamento a imposizione del valore aggiunto, nelle varie fasi del processo produttivo-commerciale.

In altri termini, assume quale presupposto fondamentale una manifestazione indiretta di capacità contributiva, individuata nei consumi di beni e servizi. Affinché il tributo trovi applicazione è necessaria la presenza congiunta di tre requisiti (presupposti), delineati dall'art. 1 del D.P.R. n. 633/1972 ed esplicitati nei loro contenuti agli artt. successivi della norma. L'Imposta sul Valore Aggiunto si applica infatti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi (presupposto oggettivo), effettuate nel territorio dello Stato (presupposto territoriale), nell'esercizio di imprese o di arti e professioni (presupposto soggettivo), oltreché sulle importazioni da chiunque effettuate.

Tali concetti sono poi esplicitati nelle norme successive e riepilogabili sinteticamente come:

- Presupposto oggettivo Cessione di beni (art. 2, D.P.R. n. 633/1972);
- Prestazione di servizi (art. 3, D.P.R. n. 633/1972);
- Presupposto soggettivo esercizio di imprese (art. 4, D.P.R. n. 633/1972);
- Esercizio di arti e professioni (art. 5, D.P.R. n. 633/1972);
- Presupposto territoriale operazioni effettuate nel territorio dello Stato (art. 7, D.P.R. n. 633/1972).

Il sistema d'imposta così previsto individua i "soggetti passivi", contribuenti di diritto, negli operatori economici titolari di partita I.V.A., che versano materialmente l'imposta all'Erario, mentre sono i consumatori finali a essere colpiti dall'imposta, configurandosi quali contribuenti di fatto.

L'assoggettabilità a I.V.A. delle attività svolte dagli Enti Locali è stata spesso oggetto di problematiche interpretative, dalle quali sono scaturite numerose prese di posizione, spesso anche molto divergenti. Sicuramente è necessario coniugare la legislazione nazionale con il contenuto dell'art. 4 della VI Direttiva del Consiglio C.E.E. del 17/05/1977. Tale norma, con specifico riferimento alle tipologie di attività svolte dagli Enti Locali - ma più in generale da tutti gli organismi di diritto pubblico - afferma che gli stessi non sono considerati soggetti passivi I.V.A. per le attività che esercitano in qualità di pubblica autorità, anche quando percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Qualora però il non assoggettamento ad I.V.A. di tali attività dovesse provocare distorsioni di concorrenza di una certa importanza, con operatori privati che esercitano la medesima attività, anche gli Enti Locali, e gli enti pubblici in genere, devono essere considerati soggetti passivi I.V.A.

La soggettività passiva I.V.A. di un ente pubblico dipende quindi, in primo luogo, dalla tipologia di attività svolta e, in secondo luogo, dal collegamento diretto di tale attività ai fini istituzionali dell'Ente stesso. Pertanto, oltre ad analizzare l'oggetto dell'attività, occorre porre l'attenzione sulla natura e sulle modalità con cui l'attività viene esercitata; in particolare le attività che costituiscono cura effettiva di interessi pubblici, poste in essere nell'esercizio di poteri/doveri amministrativi, possono considerarsi svolte dall'Ente nella veste di pubblica autorità e, quindi, non commerciali. Lo stesso art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 al c. 5, elenca dettagliatamente quelle attività che per presunzione assoluta si considerano o non si considerano in ogni caso commerciali.

Il Ministero delle Finanze, già nel 1976, con la Circolare n. 18/360068 del 22/05/1976, ritenne necessario fornire precisazioni, considerato che la determinazione della soggezione tributaria riferibile agli enti pubblici è particolarmente delicata a causa della presenza di attività svolte nell'esercizio di pubblici poteri. Tale circolare ha quindi individuato il principio generale tuttora valido che opera la distinzione tra le attività svolte in qualità di pubblica autorità, che non rientrano nella sfera tributaria, e quelle inquadrabili nella generale nozione di attività commerciale o agricola, invece imponibili agli effetti dell'I.V.A. In base a tale principio, la circolare elenca in maniera sufficientemente ampia le attività che rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A. (elencazione tuttora valida ad eccezione delle cessioni di loculi e la gestione di beni demaniali):

- 1) distribuzione di acqua, gas, elettricità e vapore; servizi connessi;
- 2) lavorazione e distribuzione di latte;
- 3) trasporti di persone;
- 4) trasporti di cose;
- 5) gestione farmacie;
- 6) gestione centri sportivi, d'istruzione e culturali, musei e biblioteche; servizi connessi;
- 7) gestione vie pubbliche e pedaggio;
- 8) servizi portuali e aeroportuali;
- 9) gestione autoparchi;
- 10) gestione mense, spacci, bar, dormitori;
- 11) gestione giochi, teatri, sale di spettacolo, ecc.;
- 12) essiccatoi, depositi, semenzai, vivai, mulini, forni, bagni lavatoi;
- 13) mercati e fiere coperte, mostre, macelli, servizi connessi;
- 14) fabbrica e vendita ghiaccio;
- 15) servizi sanitari e sociali (prestazioni sanitarie ed analisi profilassi, disinfestazione, derattizzazione);
- 16) canili comunali;
- 17) lavori di studio e ricerca;
- 18) attività editoriale e tipografica;
- 19) cessione loculi cimiteriali;
- 20) servizi di affissione;
- 21) operazioni di finanziamento;
- 22) gestione opifici, caseifici, ecc.;
- 23) pesa pubblica;
- 24) gestione beni demaniali e patrimoniali;
- 25) cessione prodotti agricoli, forestali e della pesca;
- 26) servizi resi nell'interesse dei privati e dietro corrispettivo.

È pertanto necessario che l'Ente individui i servizi a I.V.A. affinché, nella gestione e nell'applicazione dell'I.V.A. a debito e credito, per le spese sostenute per il funzionamento dei servizi e degli immobili e degli impianti a essi necessari all'erogazione, non si incorra in situazioni di elusione involontaria oppure si neghi all'Ente l'opportunità di un recupero dell'I.V.A., determinando situazioni di danno erariale.

Nel Comune di Castagnole delle Lanze i servizi a I.V.A. rilevati e certificati a bilancio sono i seguenti:

TABELLA REGISTRI - SERVIZI I.V.A.
<i>Elenco servizi commerciali (servizi a I.V.A.) attivi nel 2022</i>
Mensa scolastica
Peso pubblico
Trasporto alunni
Asilo nido
Tariffa di igiene ambientale
Acquedotto
Impianti sportivi
Altre attività di intrattenimento
Illuminazione votiva
Locazione immobiliare di beni propri

Altre considerazioni sulla gestione e aspetti finanziari o patrimoniali monitorati

Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo

La costruzione del bilancio di previsione è un processo articolato che coinvolge tutti i soggetti che, a vario titolo e con diversa provenienza, interagiscono con l'Amministrazione in carica. Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla normativa contabile, predisposti dall'Ente nel rispetto dei principi a carattere generale. In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale e la descrizione dei corrispondenti obiettivi sono strutturati in modo da garantire un grado di coerenza interna tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale e i futuri atti di gestione. Si sono così creati i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati dall'Ente, diventino strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo della finanza locale non sufficientemente stabile e definito, si è cercata una connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di coerenza esterna, tra le decisioni di bilancio dell'Ente e le direttive strategiche emanate dagli altri livelli di governo della Pubblica Amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del *principio n. 10 - Coerenza*). Le poste contabili sono state valutate in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo, perché l'attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo nel tempo. Ne consegue che le valutazioni di bilancio, sia finanziarie che patrimoniali o economiche, sono state adottate secondo criteri di stima che dovranno poi essere conservati, con rare eccezioni, nel corso degli anni, in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio.

L'eventuale cambiamento di criteri ormai consolidati, infatti, allontanerebbe l'Ente da questo obiettivo, per cui la modifica nei criteri deve avere natura eccezionale e va adeguatamente motivata. L'eccezione a questa regola, ad esempio, si verifica in presenza di importanti cambiamenti nella formulazione dei principi contabili ormai consolidati, soprattutto se queste modifiche hanno natura o contenuto particolarmente rilevante (rispetto del *principio n. 11 - Costanza*). Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali, si è cercato, infine, di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. L'eventuale cambiamento, giustificato da circostanze eccezionali per frequenza e natura, come nel caso di modifiche alle regole contabili, è stato messo in risalto nei singoli argomenti dalla Nota Integrativa interessati dal fenomeno.

Una modifica nel criterio di valutazione o di imputazione delle previsioni di bilancio, come nell'accertamento dell'entrata o nell'impegno della spesa, infatti, rendono difficilmente comparabili i diversi esercizi, rendendo molto difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'analisi sulle tendenze che si sviluppano e si manifestano nell'arco del tempo (rispetto del *principio n. 12 - Comparabilità e verificabilità*). Questo approccio nasce anche dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari o patrimoniali che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo. Si tratta, in particolare, del risultato di amministrazione presunto, dell'avanzo applicato in entrata o del disavanzo stanziato in uscita, della gestione contabile del fondo pluriennale vincolato, della composizione del fondo pluriennale vincolato, del fondo pluriennale applicato al bilancio, del fondo crediti di dubbia esigibilità, degli accantonamenti in fondi rischi e, solo se applicabili all'Ente, dei vincoli previsti dal Patto di Stabilità interno. La Nota Integrativa riporta di seguito le considerazioni su ciascuno di questi aspetti.

Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porre rimedio con una soluzione originale. La tecnica, che prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno, ma solo a una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'Ente deve fare riferimento. Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerto esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli Enti Locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai criteri adottati per la stesura del documento contabile, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese, mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in c/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata "fondo pluriennale vincolato". L'importo complessivo di questo fondo (F.P.V./U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (F.P.V./E), in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così a essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (F.P.V./U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (cronoprogramma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) a esercizi successivi. Per quanto riguarda invece la dimensione complessiva assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del F.P.V./U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del F.P.V./U). La somma delle due distinte

quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio. Il prospetto seguente mostra i criteri di formazione del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti del primo esercizio, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli equilibri di bilancio conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al F.P.V.), visibile nella seconda parte del prospetto, è molto importante perché identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato va a interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione, a cui va a sommarsi la copertura della spesa re-imputata tramite l'applicazione in entrata del F.P.V./E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di F.P.V./U, a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio, dal punto di vista della logica contabile, è valida anche per gli esercizi successivi al primo.

Composizione del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (cronoprogramma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile a altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva. In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata a esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (F.P.V./U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (F.P.V./E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno). La situazione iniziale, come descritta, non è statica, ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del cronoprogramma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta a esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (F.P.V./U) e di entrata (F.P.V./E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato. La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e re-imputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altra posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (F.P.V./E) che di uscita (F.P.V./U). Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo, mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

TABELLA DI CUI F.P.V. SPESA PARTE CORRENTE PER MACROAGGREGATI			
<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente in spesa</i>			
<i>Tipologia Spesa</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imposte e tasse a carico dell'Ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese per redditi da capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TABELLA DI CUI F.P.V. SPESA CONTO CAPITALE PER MACROAGGREGATI			
<i>Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale</i>			
<i>Tipologia Spesa</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese in conto capitale	€ 228.779,70	€ 192.843,18	€ 156.906,66
Totale	€ 228.779,70	€ 192.843,18	€ 156.906,66

Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima suddivisione adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (F.P.V./E) che quello stanziato in spesa (F.P.V./U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio. Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente e investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

TABELLA F.P.V. ENTRATA			
	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	€ 50.846,36	€ 0,00	€ 0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	€ 264.716,22	€ 228.779,70	€ 192.843,18

Fondi e accantonamenti

Rispetto alla richiesta di maggiori informazioni circa la "valutazione dei criteri di formulazione delle previsioni" prevista dai principi contabili, necessita porre particolare attenzione agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo e anche in funzione delle nuove esigenze rappresentate dall'obbligo di accantonare risorse al fondo garanzia debiti commerciali qualora non risultino correttamente rispettati i vincoli di riduzione dello stock di debito commerciale rispetto al 31/12 a.p. e riportati i tempi medi di pagamento nel rispetto del termine massimo di 30 gg. ricezione fattura.

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quantomeno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità

possono essere definiti come “posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati”.

La dimensione iniziale del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto, che consiste in una quota di avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità. Via via nei bilanci, rispetto alle annualità di competenza, si procede a strutturare un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi a impegno di spesa, costituendo di fatto un risparmio forzoso per l'Ente.

L'obiettivo è pertanto, quello di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili a esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo, determinando una quota di avanzo a destinazione vincolata. Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile a un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto a iscrivere tra le uscite una posta non soggetta a impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'Ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto utilizzando i dati da consuntivo approvato o in corso di approvazione. Per quanto riguarda il primo aspetto (addendi della media) gli incassi considerati nel rapporto sono calcolati:

- negli anni del quinquennio che precede l'adozione dei principi, come somma della competenza e dei residui;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto (individuazione del quinquennio storico) l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

Un'ulteriore variabile è costituita dall'eventuale adozione, da parte dell'Ente, del secondo metodo di calcolo degli incassi, situazione questa che fa slittare all'indietro il quinquennio storico di un ulteriore anno.

Riguardo al tipo di credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie. Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi nei tre tipi di procedimento ammesso, e cioè media semplice, rapporto tra la sommatoria ponderata

degli incassi rispetto alla somma degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi e, infine, media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno;

- scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata, indistintamente, per tutte le tipologie;
- determinata la media, ove ammesso, con i due metodi di quantificazione degli incassi previsti dalla norma (riscossioni di competenza o incassi di competenza sommati agli incassi dell'esercizio successivo effettuati su accertamenti dell'anno precedente).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generale, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali.

In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori, ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra-contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi, determinando una ricostruzione extra-contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio. Il quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo, mentre il dettaglio costituito dalla suddivisione del fondo per titoli e tipologie è riportata nel corrispondente allegato al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Ora nel 2022, in applicazione dell'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 – (Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali) è possibile per gli Enti Locali, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei Titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

L'emergenza sanitaria (ed economica) causata dal diffondersi del COVID-19 ha contribuito a ridurre in maniera significativa le entrate degli Enti Locali (e non solo). Non solo minori accertamenti, ma di certo anche minori incassi, legati appunto al blocco delle attività previsti dai decreti emergenziali. Per evitare che questa situazione penalizzi oltremisura le Amministrazioni, l'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 ha introdotto una norma, che ci accompagnerà per i prossimi anni, che consente di sterilizzare nel calcolo della media i dati del 2020, sostituendoli con quelli del 2019. In applicazione di tale disposizione, ogni qual volta gli enti dovranno considerare nel calcolo i dati relativi all'esercizio 2020, potranno sostituirli con quelli del 2019, così da non trovarsi penalizzati. Ovviamente si tratta di una facoltà e non di un obbligo. L'Ente non ha adottato questo metodo di calcolo.

TABELLA F.C.D.E.				
	<i>Competenza 2021</i>	<i>Competenza 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>
U.1.10.01.03.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (F.C.D.E.) parte corrente	€ 64.107,00	€ 64.477,28	€ 64.477,28	€ 64.477,28
U.2.05.03.01.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (F.C.D.E.) parte investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Accantonamento fondo oneri futuri

Con l'entrata a regime del nuovo ordinamento contabile l'accantonamento ai fondi ha assunto dimensioni e rilievo di estrema importanza nella contabilità, e quindi nella gestione, degli Enti Locali. Se il fondo crediti di dubbia

esigibilità è sicuramente la forma di accantonamento più importante e rilevante (tanto da scardinare i risultati di competenza e di amministrazione in molti Enti Locali alle prese con forti sofferenze di insoluto relative alle proprie entrate tributarie ed extratributarie), non sono poste contabili di secondaria importanza gli accantonamenti ad oneri futuri.

In questo ambito risultano in incremento le attenzioni da parte della magistratura contabile anche sul fondo oneri futuri. I più comuni sono il fondo rinnovo contratti di lavoro, il fondo per il trattamento di fine mandato del Sindaco e altri fondi che l'Ente, nell'ambito degli oneri futuri certi nella loro manifestazione contabile futura ma incerti nella loro entità, richiedono prudenzialmente di essere strutturati a bilancio.

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024
Fondo spese ed oneri futuri di cui	€ 2.118,00	€ 12.484,12	€ 12.484,12	€ 12.484,12
• Fondo accantonamento fine mandato Sindaco	€ 2.118,00	€ 2.120,00	€ 2.120,00	€ 2.120,00
• Arretrati contrattuali e relativi oneri + IRAP	€ 0,00	€ 10.364,12	€ 10.364,12	€ 10.364,12

Accantonamenti in fondi rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi a impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è stata fatta una ricognizione complessiva sul contenzioso legale tuttora in essere, quantificato l'onere presunto di chiusura per poi provvedere, ove la soluzione è stata ritenuta necessaria e i fondi già accantonati non adeguati o sufficienti al fabbisogno stimato, a stanziare in spesa ulteriori risorse non impegnabili. In casistiche come questa, la norma consente di accantonare il presunto fabbisogno di spesa in un unico esercizio o di ripartirlo in due o più annualità, e ciò al fine di attenuare l'iniziale impatto finanziario.

Relativamente alla seconda casistica, è stata valutata l'opportunità di creare un fondo rischi per fronteggiare eventuali spese per indennità di fine mandato, con possibile imputazione su uno o più esercizi del bilancio, compreso quello di chiusura del percorso amministrativo. Il quadro di riepilogo è stato predisposto prendendo in considerazione i dati contabili ed extra-contabili più aggiornati al momento disponibili. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni reperibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Nello specifico, per quanto attiene il rischio di soccombenza cause, il D.Lgs. n. 118/2011, nel disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, all'Allegato n. 4/2, avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede al punto 5.2, lett. h) che "nel caso in cui l'Ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi [...]. In presenza di contenzioso di

importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'Ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. [...]. L'organo di revisione dell'Ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”.

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024
Fondo rischi di soccombenza	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Fondo garanzia debiti commerciali

L'adempimento di cui stiamo parlando avrebbe dovuto interessare gli enti già a far decorso dall'esercizio 2020, con la Legge di Bilancio 2020 si è tuttavia assistito a un suo rinvio applicativo che lo ha spostato all'esercizio 2021. A questo proposito richiamiamo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020: “All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 859, le parole: «A partire dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2021»;
- al comma 861, le parole: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'Ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+» sono soppresse;
- al comma 868, le parole: «A decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2021».”

Il c. 854 della Legge di Bilancio per il 2020 ha spostato quindi dal 2020 al 2021 la decorrenza dell'obbligo di costituzione del fondo di garanzia per i debiti commerciali (F.G.D.C.).

Ora entro il 28/02/2022, gli enti il cui debito al 31/12/2021, così come rilevato dalla P.C.C., risulti superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, devono ridurre il debito relativo alla medesima data del 10% rispetto a quello registrato al 31/12/2020. La mancata riduzione comporta l'applicazione delle misure di cui al c. 862 della Legge 30/12/2018, n. 145, ossia stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato fondo di garanzia debiti commerciali.

Su quest'accantonamento, che non riguarda gli stanziamenti coperti da entrate con specifico vincolo di destinazione, non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio questo confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.
- Riduzione del 3% dei costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1)

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Fondo garanzia debiti commerciali	€ 0,00	€ 0,00	(€ 0,00)	(€ 0,00)
-----------------------------------	--------	--------	----------	----------

Fondo perdite società ed organismi partecipati

Nel caso in cui una partecipazione detenuta dall'Ente Locale presenti uno o più esercizi di gestione chiusi con risultato negativo, oppure che le condizioni di bilancio evidenzino particolari criticità, come peraltro sostenuto dalla delibera Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, si ritiene che prudenzialmente l'Ente Locale effettui l'accantonamento obbligatorio ex art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016, secondo cui *“Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura alla quota di partecipazione”*, accantonamento calcolato in relazione alle perdite di bilancio future.

La Corte rileva come quanto previsto dall'art. 21 crei una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli Enti proprietari a preventivo, con la conseguenziale maggiore responsabilizzazione degli Enti Locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati. In presenza di questa situazione l'Ente determina un accantonamento proporzionale alla perdita e alla percentuale di partecipazione posseduta.

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024
Fondo perdite società ed organismi partecipati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Altri fondi strutturati dall'Ente

Il Comune di Castagnole delle Lanze, a fronte delle esigenze di bilancio pluriennali, ha ritenuto opportuno prudenzialmente accantonare le seguenti risorse nel bilancio di previsione 2022/2024.

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024
Fondo indennità di fine mandato	€ 2.118,00	€ 2.120,00	€ 2.120,00	€ 2.120,00
Fondo morosità incolpevole	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo oneri futuri gestione A.T.C.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo 10% proventi alienazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

L'accantonamento delle **indennità di fine mandato** è un obbligo da normativa ed è proporzionale all'indennità di carica del Sindaco.

I **fondi morosità incolpevole ed oneri futuri gestione ATC** sono stanziamenti prudenziali per oneri futuri sostanzialmente certi ma indefiniti nella loro dimensione, stanziati a garanzia dei bilanci futuri che non dovranno essere intaccati da spese improvvise.

Il **fondo destinato alle estinzioni anticipate** è stabilito dalla normativa nel limite del 10% delle alienazioni programmate.

Fondo di riserva

In base a quanto stabilito dall'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. gli Enti Locali stanziavano nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal Regolamento di Contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Inoltre la metà della quota minima prevista dai cc. 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'Amministrazione.

Solo nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, il limite minimo previsto dal c. 1 è stabilito nella misura dello 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio e tale limite risulta rispettato.

TABELLA FONDO DI RISERVA

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024
Fondo di riserva	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Fondo di riserva di cassa	€ 15.000,00	€ 20.000,00		

Altre considerazioni sulle uscite e fenomeni che necessitano di particolari cautele

Valutazione prudente di fenomeni a impatto differito

Il bilancio è stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative sono state invece limitate alle sole voci che comporteranno l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste. Per quanto riguarda l'importo dei singoli stanziamenti, questi sono stati dimensionati evitando la sottostima delle entrate come delle uscite (rispetto del *principio n. 9 - Prudenza*). L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide. Questa affermazione è sicuramente valida per gli eventi che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa; situazioni, quindi, prive di rischio significativo. Ma nel medesimo intervallo di tempo si potranno anche manifestare fenomeni che non offrono lo stesso grado di prevedibilità e facilità di intervento, aspetti su cui è opportuno concentrare le dovute attenzioni. Nel predisporre questo bilancio, ad esempio, è stata posta particolare attenzione nel valutare l'impatto di alcuni particolari fenomeni, come la consistenza e le possibili implicazioni prodotte dalla modalità di finanziamento degli investimenti, il tipo e quantità delle garanzie prestate a terzi, gli eventuali impieghi di risorse in strumenti derivati, oltre alla presenza di situazioni in corso di definizione che possono portare alla formazione debiti fuori bilancio. Si tratta di fatti e circostanze che devono essere oggetto di particolari cautele e, come tali, affrontate in modo separato nei successivi punti della Nota Integrativa.

Modalità di finanziamento degli investimenti

Le fonti a cui l'Ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi). L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (F.P.V./E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate e accertate in esercizi precedenti. Il F.P.V. stanziato in

entrata, in definitiva, può essere paragonato al finanziamento delle spese di bilancio ottenuto applicando in entrata con la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. Si tratta di due modalità che hanno origine diversa ma simile natura contabile. Si tratta, per la quasi totalità delle risorse attivabili nei diversi esercizi, di entrate con il vincolo, più o meno elevato, della "specificata destinazione". Questo significa che la decisione di finanziare un investimento con fonti di questa natura può essere modificata, anche in presenza di future economie di spesa, solo con l'adozione di particolari procedimenti contabili, sempre adeguatamente motivati. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, gli effetti indotti dall'espansione degli investimenti sono per taluni versi sicuramente positivi, come il beneficio immediato prodotto sull'economia locale (maggiore disponibilità di lavoro) e sulla qualità dei servizi resi (disponibilità di infrastrutture migliori), ma ci possono essere anche conseguenze negative, come l'impatto che può derivare dal rimborso del prestito (quota capitale e interessi) in presenza di un'opera finanziata con il ricorso al credito oneroso di terzi. Le considerazioni tecniche su quest'ultimo fenomeno, come la necessaria cautela che deve portare alla scelta della forma di finanziamento, sono già state formulate nei corrispondenti argomenti della Nota Integrativa (livello di indebitamento ed esposizione per interessi passivi). Per quanto riguarda invece gli aspetti prettamente contabili, relativi alle modalità di finanziamento e di imputazione contabile delle entrate di parte investimento previste e stanziare in questo bilancio, si sottolinea quanto segue:

- **Grado di copertura.** Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si dà atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (cronoprogramma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- **Criterio d'imputazione.** Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio, ma imputate negli anni successivi, purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'Ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti;
- **Finanziamento con avanzo effettivo.** Il risultato positivo accertato con l'approvazione del rendiconto sarà destinabile al finanziamento di investimenti solo se non sussiste l'esigenza di coprire altre spese con un grado di priorità più elevato, come il finanziamento dei debiti fuori bilancio, il riequilibrio della gestione corrente, il fabbisogno per l'accantonamento di passività potenziali (fondo crediti di dubbia esigibilità) o l'estinzione anticipata di prestiti;
- **Permessi a costruire.** L'eventuale copertura della spesa con gli introiti di questa natura (oneri urbanizzazione) sarà effettuato con i soli crediti accertati e imputati nel medesimo esercizio, come previsto dal corrispondente principio contabile applicato. La situazione, come riportata nel prospetto successivo e avendo soprattutto riguardo al possibile ricorso all'indebitamento, anche non assistito da eventuali contributi in conto interessi, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Modalità di finanziamento del bilancio investimenti nel suo complesso

	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024
Avanzo di amministrazione vincolato in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F.P.V. in conto capitale	€ 264.716,22	€ 228.779,70	€ 192.843,18
Entrate correnti destinate a conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	€ 2.312.749,35	€ 5.496.023,74	€ 5.517.298,13
Contributi agli investimenti da imprese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi agli investimenti da istituzioni private	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri trasferimenti in c/capitale	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Alienazione di beni materiali	€ 65.327,42	€ 65.327,42	€ 65.327,42

Nota Integrativa al bilancio di previsione 2022/2024

Cessione beni materiali non prodotti e terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in conto capitale destinate a spesa corrente (-)	- € 80.000,00	- € 80.000,00	- € 80.000,00
Altre entrate in conto capitale n.a.c	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
Permessi di costruire	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate da mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate per investimenti	€ 2.792.792,99	€ 5.870.130,86	€ 5.855.468,73

	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024
Investimenti fissi lordi ed acquisto terreni	€ 2.148.327,42	€ 5.297.327,42	€ 5.354.327,42
Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese in conto capitale	€ 644.465,57	€ 572.803,44	€ 501.141,31
Totale spese per investimenti	€ 2.792.792,99	€ 5.870.130,86	€ 5.855.468,73

Principali investimenti previsti nel triennio

La concreta attivazione di un investimento, con la relativa assegnazione del progetto o il successivo inizio effettivo dei lavori, può avvenire solo in seguito all'avvenuto perfezionamento del relativo finanziamento. Premesso ciò, il prospetto che segue, ripreso dal D.U.P., elenca i principali investimenti che si prevede saranno attivati nell'intervallo di tempo considerato e omette gli interventi di minore, secondaria o trascurabile importanza. Il riscontro sull'impatto economico dell'intervento in conto capitale, infatti, va concentrato sui fenomeni che potrebbero avere una qualche rilevanza significativa sugli equilibri complessivi di bilancio. Questi ultimi possono essere considerati in modo statico (situazione attuale) oppure visti anche in un'ottica dinamica di più ampio periodo (prospettiva triennale o di medio termine). La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Elenco dei principali investimenti previsti

Pur rimandando interamente al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e alla Nota di Aggiornamento al D.U.P.S. 2022-2024, si riassumono nella tabella sottostante le principali opere previste.

VOCI SPESA BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 TITOLO II				ENTRATA FINANZIANTE				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	2022-	2023-	2024-	CAPITOLO	2022+	2023+	2024+
6130/25/1	Adeguamento strutture informatiche e mobiliari uffici	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4010/3/1	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6130/43/1	Messa in sicurezza scuola materna Ruscone Valle - Lavori	700.000,00 €	- €	- €	4007/4/2	700.000,00 €	- €	- €
6130/50/5	Acquisto mobili e arredi	2.000,00 €	- €	- €	4010/3/1	2.000,00 €	- €	- €
6340/10/1	Manutenzione straordinaria patrimonio ex D.L. 30/4/2019 n. 34	50.000,00 €	- €	- €	4077/4/2	50.000,00 €	- €	- €
6340/15/1	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	29.041,42 €	55.327,42 €	55.327,42 €	4010/3/1	29.041,42 €	55.327,42 €	55.327,42 €
6390/25/1	Messa in sicurezza palazzo sede municipale	- €	350.000,00 €	400.000,00 €	4007/4/1	- €	350.000,00 €	400.000,00 €
7700/15/2	Riqualificazione ed efficientamento energetico centro sportivo	- €	750.000,00 €	750.000,00 €	4009/3/1	- €	750.000,00 €	750.000,00 €
8240/20/1	Riqualificazione ex cantina sociale - Polo gastronom. e museale	330.000,00 €	1.000.000,00 €	750.000,00 €	4006/2/2	330.000,00 €	1.000.000,00 €	750.000,00 €
8240/20/2	Riqualificazione parchi storici - Parco della Rimembranza	50.000,00 €	200.000,00 €	250.000,00 €	4006/2/6	50.000,00 €	200.000,00 €	250.000,00 €
8530/2/1	Realizzazione area industriale attrezzata	644.465,57 €	572.803,44 €	501.141,31 €	CAPP.DIV.	644.465,57 €	572.803,44 €	501.141,31 €
8530/20/1	Messa in sicurezza territorio rischio idrogeologico	500.000,00 €	485.000,00 €	- €	4073/2/3	500.000,00 €	485.000,00 €	- €
8530/30/1	Dissesto idrogeologico - manutenzione Torrente Tinella	20.000,00 €	- €	- €	4022/3/2	20.000,00 €	- €	- €
8230/1/1	Sistemazione strade comunali	50.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	4045/2/1	50.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
8230/10/1	Messa in sicurezza strade comunali	10.000,00 €	5.000,00 €	- €	4010/1/1	10.000,00 €	5.000,00 €	- €
8230/76/1	Consolidamento versanti Tanaro e aree verdi	- €	580.000,00 €	300.000,00 €	4073/2/2	- €	580.000,00 €	300.000,00 €
6150/10/1	Piano per asili nido e scuole infanzia - Nuovo polo	343.000,00 €	1.782.000,00 €	2.759.000,00 €	4005/2/1	343.000,00 €	1.782.000,00 €	2.759.000,00 €
8320/3/1	Rifacimento impianti illuminazione pubblica	19.286,00 €	- €	- €	4010/3/1	19.286,00 €	- €	- €
9530/6/1	Restituzione proventi da vendita aree e loculi	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4010/3/1	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
9530/19/1	Manutenzione straordinaria cimiteri e acquisto attrezzature	30.000,00 €	- €	- €	4045/2/1	30.000,00 €	- €	- €
		2.792.792,99 €	5.870.130,86 €	5.855.468,73 €		2.792.792,99 €	5.870.130,86 €	5.855.468,73 €

Garanzie prestate

L'Amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti, sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l'Ente nel tempo. Dal punto di vista prettamente patrimoniale, il valore complessivo delle garanzie prestate è riportato tra i conti d'ordine della contabilità economica, mentre la concessione della singola garanzia non richiede, di regola, alcuna registrazione finanziaria né è soggetta a particolari restrizioni.

Pur in assenza di specifici vincoli, l'approccio prudente alle problematiche della gestione, che deve sempre precedere le scelte della Pubblica Amministrazione, può portare l'Ente a preferire il possibile accantonamento di un fondo rischi tra le uscite di uno o più esercizi del triennio entrante.

L'eventuale stanziamento, a carattere facoltativo, può essere assimilato a un'economia di bilancio volontaria, non soggetta quindi a impegno, e collegata al rischio implicito connesso con la sottoscrizione delle garanzie verso terzi. Questo risparmio forzoso produrrà a rendiconto una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione, importo poi riservato, nella forma di avanzo vincolato, alla copertura dell'onere che potrebbe sorgere per l'eventuale escussione del debito garantito. La decisione di costituire o incrementare il fondo può essere presa all'inizio, in sede di programmazione di medio periodo, oppure nel corso dell'anno, con l'adozione di una o più variazioni di bilancio.

Individuazione e utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente

La classificazione di una spesa nella categoria delle "spese correnti a carattere non permanente" di cui all'art. 187, c. 2, lett. d), T.U.E.L. determina effetti sulla struttura di bilancio e, sugli equilibri di bilancio.

Di tali spese, già definite altresì nella previgente formulazione del D.Lgs. n. 267/2000 "spese di funzionamento non ripetitive", piuttosto che "spese correnti una tantum", si occupa l'Allegato 7 al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, il quale indica al punto 1, lett. g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi; il successivo punto 5 dell'Allegato 7 elenca quali sono «in ogni caso» le tipologie di entrate e di spese da considerarsi "non ricorrenti"; in particolare, sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) eventi calamitosi;
- d) sentenze esecutive e atti equiparati;
- e) investimenti diretti;
- f) contributi agli investimenti.

Appurata la mancanza di una definizione normativa specifica, esaminando il quesito il giudice contabile interpellato in più occasioni, nella Delibera 30/07/2019, n. 83 della Corte si afferma, quanto all'individuazione del ricorrere della caratteristica di "non permanenza" della spesa, che ci si deve chiedere in che termini questa debba essere valutata e, cioè, se basti a escluderla la sua astratta riconducibilità ex lege alle funzioni istituzionali dell'Ente, ovvero si debba procedere all'esame in concreto dei termini e delle condizioni al cui ricorrere l'Ente è chiamato a sostenerla. Più nello specifico, per la Corte è necessario che detta spesa:

- presenti gli stessi connotati di estemporaneità e imprevedibilità quali fattori qualificanti delle spese elencate all'art. 187, c. 2, T.U.E.L., per la cui copertura il legislatore ammette l'utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l'avanzo libero di amministrazione;
- non possa mai essere fissa e costante;
- manchi del carattere di continuità e certezza nel tempo che dovrebbe implicarne la natura di "permanenza";
- sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo, ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune.

Dal punto di vista dell'entrata, sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'Allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a


seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1, lett. g)). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) accensioni di prestiti;
- g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

L'evoluzione dei principi e le posizioni Arconet si sono evolute e al pari la giurisprudenza contabile, che partendo dalle valutazioni sui proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, espressamente considerata dal principio contabile citato, con certezza, quale entrata non ricorrente, ci è posti il problema su una loro diversa imputazione e destinazione contabile. Una diversa considerazione è da farsi nel caso in cui un eventuale programma di lotta all'evasione che assicuri costantemente le entrate all'Ente e che sia tale da poterlo considerare una componente di carattere ricorrente, ciò anche al fine di definire correttamente il perimetro del possibile finanziamento degli investimenti, ormai ridotti dal pareggio di bilancio alle sole entrate accertate dall'amministrazione a specifica destinazione. E parimenti medesima considerazione e valutazione può essere adottata su qualsiasi entrata che seppure non ricorrente per natura lo diventi se riproposta a livello pluriennale con continuità.


Le entrate non ricorrenti dell'Ente sono le seguenti:

TABELLA ENTRATE NON RICORRENTI PER TITOLO / TIPOLOGIA / CATEGORIA			
<i>Entrate non ricorrenti</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 39.643,94	€ 15.000,00	€ 5.629,28
101 - Imposte tasse e proventi assimilati	€ 17.000,00	€ 15.000,00	€ 5.629,28
116 - Addizionale comunale IRPEF	€ 17.000,00	€ 15.000,00	€ 5.629,28
301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	€ 22.643,94	€ 0,00	€ 0,00
101 - Fondi perequativi dallo Stato	€ 22.643,94	€ 0,00	€ 0,00
2 - Trasferimenti correnti	€ 75.544,40	€ 54.844,40	€ 54.844,40
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 75.544,40	€ 54.844,40	€ 54.844,40
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	€ 30.700,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	€ 44.844,40	€ 44.844,40	€ 44.844,40
4 - Entrate in conto capitale	€ 2.068.327,42	€ 5.217.327,42	€ 5.274.327,42
200 - Contributi agli investimenti	€ 1.933.000,00	€ 5.152.000,00	€ 5.209.000,00
100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	€ 1.933.000,00	€ 5.152.000,00	€ 5.209.000,00
300 - Altri trasferimenti in conto capitale	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1000 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00
400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	€ 65.327,42	€ 65.327,42	€ 65.327,42
200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	€ 65.327,42	€ 65.327,42	€ 65.327,42
Totale entrate non ricorrenti	€ 2.183.515,76	€ 5.287.171,82	€ 5.334.801,10




Le spese correnti non ricorrenti dell'Ente sono le seguenti:

TABELLA SPESE CORRENTI NON RICORRENTI PER TITOLO E MACROAGGREGATO			
<i>Spese non ricorrenti</i>	2022	2023	2024
1 - Spese correnti	€ 35.520,00	€ 17.120,00	€ 17.120,00
101 - Redditi da lavoro dipendente	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	€ 14.320,00	€ 6.120,00	€ 6.120,00
104 - Trasferimenti correnti	€ 12.600,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
110 - Altre spese correnti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totale spese correnti non ricorrenti	€ 35.520,00	1€ 7.120,00	€ 17.120,00



Le spese in conto capitale non ricorrenti dell'Ente sono le seguenti:

TABELLA SPESE CAPITALI NON RICORRENTI PER TITOLO E MACROAGGREGATO			
<i>Spese non ricorrenti</i>	2022	2023	2024
2 - Spese in conto capitale	€ 2.792.792,99	€ 5.870.130,86	€ 5.855.468,73
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 2.148.327,42	€ 5.297.327,42	€ 5.354.327,42
205 - Altre spese in conto capitale	€ 644.465,57	€ 572.803,44	€ 501.141,31
Totale spese in conto capitale non ricorrenti	€ 2.792.792,99	€ 5.870.130,86	€ 5.855.468,73




La corrispondenza tra le spese in conto capitale e la lettera degli equilibri di bilancio L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili viene qui riportata:

TABELLA ENTRATE CORRENTI X SPESE CAPITALI			
	2022	2023	2024
Totale spese in conto capitale straordinarie	€ 2.792.792,99	€ 5.870.130,86	€ 5.855.468,73
Equilibri di Bilancio:			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00


Le spese (altri titoli) non ricorrenti dell'Ente sono le seguenti:

TABELLA SPESE ALTRI TITOLI NON RICORRENTI PER TITOLO E MACROAGGREGATO			
<i>Spese non ricorrenti</i>	2022	2023	2024
4 - Rimborso Prestiti	€ 171.359,21	€ 178.530,00	€ 178.530,00
403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 171.359,21	€ 178.530,00	€ 178.530,00
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
Totale spese altri titoli non ricorrenti	€ 771.359,21	€ 778.530,00	€ 778.530,00



L'eccedenza spese non ricorrenti su entrate non ricorrenti è riportata qui di seguito:

TABELLA ECCEDENZA SPESE NON RICORRENTI SU ENTRATE NON RICORRENTI			
	2022	2023	2024
Totale entrate straordinarie	€ 2.183.515,76	€ 5.287.171,82	€ 5.334.801,10
Totale spese straordinarie	€ 3.599.672,20	€ 6.665.780,86	€ 6.651.118,73
Eccedenza spese non ripetitive su entrate non ripetitive	60,66	79,32	80,21



Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs. n.118/2011), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata”, mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti e analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni. Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota Integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo. I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'Ente Locale.

Di certo anche nell'esercizio 2022 le attività e i programmi degli Enti Locali saranno ancora condizionati dall'emergenza COVID-19 e dalle conseguenze sociali ed economiche che la stessa ha determinato e sta determinando e nel corso dell'esercizio saranno da valutare attentamente gli effetti delle assegnazioni a ristoro delle perdite di gettito e delle maggiori spese sostenute.